Conto corrente con la posta — Anno 83° — Numero 113

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Martedì, 12 maggio 1942 - ANNO XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero — Abb. annuo	L. 200
	» semestrale	» 50	» semestrale	» 100
	» trimestrale	» 25	» trimestrale	» 50
	Un fascicolo	» 2	Un fascicolo	» 4

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 60	All'Estero — Abb. annuo	L. 120
	» semestrale	» 30	» semestrale	» 60
	» trimestrale	» 15	» trimestrale	» 30
	Un fascicolo	» 2	Un fascicolo	» 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo. . L. 50 — / Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 1° agosto 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti addì 29 settembre 1941-XIX, registro 8 Africa Italiana, foglio 188.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Asres Destà, zaptiè (2537) (*alla memoria*). — Nel corso di un combattimento, benchè ferito, si lanciava animosamente con altri due compagni contro l'avversario, riuscendo con bombe a mano ad uccidere numerosi nemici, finchè colpito a morte cadeva eroicamente sul campo. — Zona Derasghiè, 23 settembre 1938-XVI.

Ceccol Rettà, zaptiè (2557) (*alla memoria*). — In aspro combattimento, benchè ferito, si slanciava animosamente con altri compagni contro l'avversario riuscendo con bombe a mano, ad uccidere numerosi nemici finchè colpito a morte cadeva eroicamente sul campo. — Derasghiè, 23 settembre 1938-XVI.

Mahari Scettè, zaptiè (2794) (*alla memoria*). — In aspro combattimento, benchè ferito, si lanciava animosamente con altri due compagni contro l'avversario, riuscendo con bombe a mano ad uccidere diversi nemici finchè colpito a morte, cadeva eroicamente sul campo. — Ghilà (Derasghiè), 23 settembre 1938-XVI.

MEDAGLIA DI BRONZO

Alì Muhiè, gregario. — In aspro combattimento, contro forze nemiche favorite dal terreno, gravemente ferito alla mano ed al braccio, impossibilitato a maneggiare oltre il fucile, alzando di fronte al nemico l'arto insanguinato, incitava i compagni alla lotta. Esempio di stoicismo e di valore. — Sciuox Uascià, 4 aprile 1939-XVII.

Ghebresghi Asserassiè, muntaz zaptiè. — Durante un combattimento contro forze superiori, benchè ferito, rimaneva al suo posto e partecipava volontariamente al contrattacco dimostrando alto senso del dovere e spirito di sacrificio. — Ghilà (Derasghiè), 23 settembre 1938-XVI.

Saani Assen, gregario. — Capo arma tiratore di fucile mitragliatore, in un duro combattimento contro avversari fortificati in caverna, benchè ferito da schegge di bombe in varie parti del corpo continuava a combattere. — Sciuox Uascià, 4 aprile 1939-XVII.

Strag Said Vollo, ascari. — Porta feriti di una banda irregolare, accorreva prontamente sulla linea di fuoco per prestare la sua opera ad un compagno di una pattuglia avanzata rimasto gravemente ferito. Mentre lo trasportava in luogo riparato, visto che un forte gruppo di nemici cercava di catturare entrambi, si difendeva con grande valore e sprezzo del pericolo fino al sopraggiungere del reparto. — Uoidadata, 18 giugno 1938-XVI.

CROCE DI GUERRA

Aberà Imer, gregario. — In duro combattimento contro forze avversarie asserragliate in caverna fortificata, gravemente ferito, rimaneva sul luogo della lotta incitando i compagni al combattimento. — Sciuox Uascià, 4 aprile 1939-XVII.

Brahanù Uoldiè, gregario. — Gravemente ferito ad una gamba in aspro combattimento contro forze avversarie asserragliate in una grotta fortificata, rifiutava ogni soccorso ed incitava i compagni a proseguire nella lotta. — Sciuox Uascià, 4 aprile 1939-XVII

Iscitiè Lualdea, uachil. — Comandante di una pattuglia attaccata da forze avversarie preponderanti, riusciva, in accanito corpo a corpo, ad uccidere unitamente ai compagni, tre nemici e a fugare gli altri. — M. Burca, 14 giugno 1938-XVI.

Melles Catamà, buluc basci. — Comandante di pattuglia, assalito da numerosi uomini, riusciva in accanito corpo a corpo ad uccidere due avversari e mettere in fuga i restanti. — M. Burca, 14 giugno 1938-XVI.

Taffarrà Cassau, muntaz. — Facente parte di una pattuglia attaccata da forze avversarie preponderanti, unitamente ai compagni riusciva, in accanito corpo a corpo, ad uccidere tre nemici e a fugare gli altri. — M. Burca, 14 giugno 1938-XVI.

Teclamanot Uoldegorghis, ascari. — Facente parte di una pattuglia attaccata da forze avversarie preponderanti, unitamente ai compagni riusciva, in accanito corpo a corpo ad uccidere tre nemici e a fugare gli altri. — M. Burca, 14 giugno 1938-XVI.

Uoldiè Umer, ascari. — Facente parte di una pattuglia attaccata da forze avversarie preponderanti riusciva, in accanito corpo a corpo, assieme ai compagni ad uccidere tre nemici e a fugare gli altri. — M. Burca, 14 giugno 1938-XVI.

(4224)

Regio decreto 14 novembre 1941-XX, registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1942-XX, registro 11 Africa Italiana, foglio 386.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA DI BRONZO

Mohamed Adum, ascari (63015) (*alla memoria*). — Facente parte di un buluc di una colonna di rinforzo, si lanciava all'assalto di una trincea occupata dai nemici e posta a sbarramento della strada che l'autocolonna doveva percorrere e incitando e trascinando i compagni veniva per primo a contatto del nemico con la baionetta. Cadeva colpito al petto e ciò serviva di sprone ai compagni, che conquistavano la trincea. — Uacnè, 9 maggio 1938-XVI.

CROCE DI GUERRA

Abebè Imer, gregario. — Durante un aspro combattimento contro forze superiori, si distingueva per ardimento e sprezzo del pericolo e benchè ferito continuava a combattere sino al termine dell'azione. — Nighir, 20 febbraio 1938-XVI.

Ahmed Abdalla, ascari (66630). — In tre successivi scontri con forze nemiche superiori dimostrava grande slancio e sprezzo del pericolo trascinando con la voce e con l'esempio i propri compagni all'assalto di una posizione avversaria. — Uacnè, 9 maggio 1938-XVI.

Ainà Caderò, gregario. — Durante un aspro combattimento contro forze superiori, si distingueva per ardimento e sprezzo del pericolo e benchè ferito continuava a combattere fino al termine dell'azione. — Nighir, 20 febbraio 1938-XVI.

Alemù Felleché, gregario. — Durante un aspro combattimento contro forze superiori, si distingueva per ardimento e sprezzo del pericolo e benchè ferito continuava a combattere fino al termine dell'azione. — Nighir, 20 febbraio 1938-XVI.

Asrat Uoldetzadich, gregario. — Durante un aspro combattimento contro forze superiori, si distingueva per ardimento e

sprezzo del pericolo e benché ferito continuava a combattere fino al termine dell'azione. — Nighir, 20 febbraio 1938-XVI.

Dimian Asghedon, ascari. — In operazioni di polizia, assunto il comando di un buluc, si slanciava arditamente su di un nucleo di nemici, riuscendo a infliggergli forti perdite ed a metterlo in fuga. — Gara Nasi, 9-10 aprile 1938-XVI.

Gherenchiel Zemmù, ascari. — In operazioni di polizia, assunto il comando di un buluc, riusciva a piombare di sorpresa su di un forte nucleo nemico ed a metterlo in disordinata fuga dopo avergli inflitto perdite. — Gara Nasi, 9-10 aprile 1938-XVI.

Mammò Turunè, gregario. — Durante aspro combattimento contro forze superiori, si distingueva per ardimento e sprezzo del pericolo e benchè ferito continuava a combattere sino al termine dell'azione. — Nighir, 20 febbraio 1938-XVI.

Masfin Chebbedè, gregario. — Durante aspro combattimento contro forze superiori, si distingueva per ardimento e sprezzo del pericolo e benchè ferito continuava a combattere sino al termine dell'azione. — Nighir, 20 febbraio 1938-XVI.

Mohamed Abdi, ascari (80470). — Facente parte di un plotone lanciato all'assalto di altura di difficile accesso occupata dal nemico e dominante altra posizione tenuta dal proprio reparto, scavalcando i compagni e lanciando bombe a mano sotto il fuoco nemico, tra i primi metteva piede sulla posizione avversaria, trascinando col proprio slancio i compagni. — Uacnè, 9 maggio 1938-XVI.

Olanà Gulà, gregario. — Durante un aspro combattimento contro forze superiori si distingueva per ardimento e sprezzo del pericolo e benchè ferito continuava a combattere sino al termine dell'azione. — Nighir, 20 febbraio 1938-XVI.

Richetiè Dannò, gregario. — Durante un aspro combattimento contro forze superiori, si distingueva per ardimento e sprezzo del pericolo e benchè ferito continuava a combattere fino al termine dell'azione. — Nighir, 20 febbraio 1938-XVI.

Tesfasghi Iob, ascari (68365). — Facente parte della squadra comando di una colonna di rinforzo, si offriva a spingersi in prima linea per trascinare i compagni con l'esempio all'assalto di tre successivi ordini di trincee costruite dai nemici a sbarramento della strada ed ogni volta poneva primo il piede sull'elemento di trincea, cacciandone il nemico, che subiva rilevanti perdite. Magnifico esempio di ardire, di slancio e sprezzo del pericolo. — Uacnè, 9 maggio 1938-XVI.

Umed Adot, ascari (79241). — Comandante di pattuglia attaccata da soverchianti forze nemiche, caduto gravemente ferito uno dei suoi uomini, disponeva prontamente gli altri a difesa del ferito, sostenendo con calma e sprezzo del pericolo il combattimento e dando tempo al comandante del plotone di disimpegnarlo. Contribuiva in tal modo efficacemente a salvare il compagno ferito. — Ghiorghis (altopiano di Cuora), 9 aprile 1938-XVI.

Il R. decreto 22 aprile 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1940-XVIII, registro 8 A. I., foglio n. 100, è rettificato come segue:

Bernier Napoleone fu Alberto da Picinisco (Frosinone) anzichè di Anselmo da Piceno Iseo.

Il R. decreto 13 maggio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1940-XIX, registro 11 A. I., foglio n. 191 è rettificato come segue:

Mangano Sebastiano di Giuseppe e di Amato Olga, nato a Firenze l'8 agosto 1913, tenente di fanteria in servizio permanente effettivo del II battaglione coloniale (*alla memoria*) anzichè sottotenente.

Il R. decreto 25 gennaio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1940-XVIII, registro 3 A. I., foglio 400 è rettificato come segue:

Maraschio Giuseppe anziché *Marasco*.

Il R. decreto 9 agosto 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1941-XIX, registro 1 A. I., foglio n. 171 è rettificato come segue:

Finelli Alfredo di Angelo da Castelfranco Emilia anziché *Finelli Giuseppe* di Armando da Vignola (Modena).

Il R. decreto in data 30 dicembre 1937-XVI, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1938, registro n. 24 A. I., foglio 59 è rettificato come segue:

Baglieri Antonio di Cesare e di Di Vincenzo Arcangela anzichè *Di Vincenzo Antonio* di Di Vincenzo Arcangela.

(1094)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 marzo 1942-XX, n. 436.

Autorizzazione all'esecuzione dei lavori di costruzione e sistemazione edilizia di alcune Università e Istituti dell'ordine universitario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nei limiti delle assegnazioni di cui all'art. 1 della legge 20 gennaio 1941-XIX, n. 105, e fino alla concorrenza di L. 200.000.000, è autorizzata la esecuzione, a cura diretta dello Stato, o mediante contributi nella spesa, delle opere di completamento e di sistemazione edilizia delle Regie università e degli Istituti universitari specificati nell'allegata tabella vistata dal Ministro per i lavori pubblici e da quello per l'educazione nazionale.

Art. 2.

Qualora nella spesa per la esecuzione delle opere concorrano altri enti saranno stipulate apposite convenzioni fra lo Stato e gli enti interessati, per la costituzione, ove occorra, di appositi Consorzi, per le eventuali integrazioni e modifiche alle convenzioni preesistenti e per stabilire le modalità di erogazione delle somme.

Le dette convenzioni saranno approvate con decreti emanati dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per l'educazione nazionale.

Art. 3.

Le convenzioni di cui all'art. 2, gli atti e contratti per l'attuazione di esse, compresi quelli di trapasso delle proprietà e quelli di permuta, beneficieranno delle norme stabilite per i contratti dello Stato nei riguardi delle tasse di bollo, registro ed ipotecarie, salvi gli emolumenti spettanti ai conservatori delle ipoteche.

I materiali occorrenti per le costruzioni e sistemazioni di cui sopra sono esenti dalla imposta di consumo, fino a concorrenza della quota corrispondente al contributo dello Stato nella relativa spesa.

Art. 4.

Salvo quanto sarà stabilito nelle singole convenzioni, per gli edifici e gli impianti destinati ai servizi generali comuni con gli ospedali, i nuovi edifici da costruire resteranno di proprietà dello Stato e saranno assegnati in uso perpetuo e gratuito alle Regie università ed agli Istituti interessati con l'obbligo di destinarli per i servizi universitari e di curarne la conservazione e manutenzione.

Art. 5.

Le opere contemplate nella presente legge sono dichiarate di pubblica utilità.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l'educazione nazionale, potranno essere apportate variazioni compensative fra le varie opere elencate nella tabella allegata.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA — DI REVEL — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

ALLEGATO

Regia università di Roma (sede della Facoltà di ingegneria)	L.	35.000.000
Regia università di Napoli (sede della Facoltà di ingegneria)	»	35.000.000
Regio politecnico di Milano (ampliamento)	»	10.000.000
Regia università di Milano	»	15.000.000
Regia università di Trieste	»	20.000.000
Regia università di Pisa	»	6.000.000
Regia università di Siena	»	4.000.000
Regia università di Palermo	»	6.000.000
Regia università di Catania	»	5.000.000
Regia università di Cagliari (Facoltà di ingegneria mineraria)	»	6.000.000
Regia università di Sassari	»	18.000.000
Regio istituto universitario di architettura di Venezia	»	5.000.000
Ospedale policlinico di Perugia	»	10.000.000
Ospedale policlinico di Bari	»	25.000.000
	L.	200.000.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per i lavori pubblici
GORLA

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

LEGGE 30 marzo 1942-XX, n. 437.

Approvazione del secondo protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-bulgaro del 30 luglio 1934: Protocollo stipulato in Sofia fra l'Italia e la Bulgaria l'11 ottobre 1941.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al secondo Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione del 30 luglio 1934: Protocollo stipulato in Sofia, fra l'Italia e la Bulgaria, l'11 ottobre 1941.

Art. 2.

La presente legge ha vigore nei modi di cui al Protocollo anzidetto.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Deuxième protocole additionnel au Traité de commerce et de navigation entre l'Italie et la Bulgarie signé à Rome le 30 juillet 1934.

Les soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenus de compléter de la manière suivante le Traité de commerce et de navigation stipulé entre l'Italie et la Bulgarie le 30 juillet 1934.

I. — A l'Annexe *B*, après la position du tarif ex 325, est insérée la remarque suivante attachée à la catégorie XXI:

1. Les fibres textiles artificielles courtes, de même que les fils provenant de ces fibres, sont imposées comme le coton et les fils de coton;

2. Les tissus de coton, mélangés avec des fibres artificielles courtes ou avec de la soie artificielle (raion), sont imposés comme suit:

a) le contenu de 36 % inclusivement de fibres textiles artificielles courtes ne sera pas pris en considération dans les tissus de coton;

b) les tissus de coton, mélangés avec des fibres textiles artificielles courtes de 36 à 90 % inclusivement, sont imposés du droit de douane appliqué aux tissus de coton correspondants, augmenté de 25 %;

c) les tissus de coton, mélangés avec de la soie artificielle (raion) de 7 à 55 % inclusivement, sont imposés du droit de douane appliqué aux tissus de coton correspondants, augmenté de 100 %;

d) les tissus de coton, mélangés avec de la soie artificielle (raion) au-dessus de 55 %, ainsi que les tissus de soie artificielle pure (raion), sont imposés du droit de douane appliqué aux tissus de coton correspondants, augmenté de 200 %.

3. Les tissus de laine, mélangés avec des fibres textiles artificielles courtes jusqu'à 90 % inclusivement sont imposés du droit de douane appliqué aux tissus de laine correspondants.

4. Les tissus de fibres textiles artificielles courtes, même mélangés jusqu'à 10 % de coton ou de laine, sont imposés comme suit:

a) les tissus pesant jusqu'à 200 gr. par mètre carré inclusivement, du droit de douane appliqué aux tissus de coton correspondants, augmenté de 25 %;

b) les tissus pesant plus de 200 gr. par mètre carré, du droit de douane appliqué aux tissus de laine correspondants.

5. Les fils de soie artificielle (raion) pour usage industriel sont imposés de 1/3 du droit de douane prévu pour ces mêmes fils.

Le présent Protocole, rédigé en double exemplaire en langue française, restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 1942.

Il sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Rome le plus tôt possible.

Le Gouvernement Italien et le Gouvernement Bulgare sont convenus cependant de l'appliquer, à titre provisoire, dès le 1er novembre 1941.

Fait à Sofia, en double exemplaire, le 11 octobre 1941.

Pour l'Italie — MAGISTRATI

Pour la Bulgarie — I. POPOFF

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

LEGGE 30 marzo 1942-XX, n. 438.

Approvazione dell'Accordo effettuato mediante scambio di Note in Roma fra l'Italia e la Turchia il 26 dicembre 1941, inteso a prorogare il Trattato di commercio e di navigazione del 29 dicembre 1936.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo effettuato mediante scambio di Note in Roma, fra l'Italia e la Turchia, il 26 dicembre 1941, inteso a prorogare il Trattato di commercio e di navigazione del 29 dicembre 1936.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — RICCARDI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Il Ministro per gli affari esteri d'Italia all'Ambasciatore della Turchia in Roma

Rome, le 26 décembre 1941

Monsieur l'Ambassadeur,

J'ai l'honneur de porter à Votre connaissance que mon Gouvernement est d'accord pour prolonger, pour la durée d'une année, à dater du 31 décembre 1941, le Traité de commerce et de navigation signé à Rome le 29 décembre 1936 dont la validité expirera à la date précitée, par suite de l'échange de Notes du 31 décembre 1940.

Il reste entendu que ledit Traité sera considéré prorogé par tacite reconduction d'année en année, s'il n'est pas dénoncé au moins trois mois avant l'échéance par une des Hautes Parties Contractantes.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma plus haute considération.

CIANO

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

L'Ambasciatore della Turchia in Roma al Ministro per gli affari esteri d'Italia

Rome, le 26 décembre 1941

Monsieur l'Ambassadeur,

J'ai l'honneur de porter à Votre connaissance que mon Gouvernement est d'accord pour prolonger, pour la durée d'une année, à dater du 31 décembre 1941, le Traité de commerce et de navigation signé à Rome le 29 décembre 1936 dont la validité expirera à la date précitée, par suite de l'échange de Notes du 31 décembre 1940.

Il reste entendu que ledit Traité sera considéré prorogé par tacite reconduction d'année en année, s'il n'est pas dénoncé au moins trois mois avant son échéance par l'une des Hautes Parties Contractantes.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma plus haute considération.

H. R. BAYDUR

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

LEGGE 15 aprile 1942-XX, n. 439.

Proroga per tutta la durata dello stato di guerra, e fino a sei mesi dopo la cessazione di esso, delle disposizioni contenute nella legge 21 giugno 1940-XVIII, n. 769, per la riduzione delle spese relative ai servizi civili in vista delle esigenze straordinarie della difesa della Nazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 primo comma, 3 e 4 della legge 21 giugno 1940-XVIII, n. 769, sulla riduzione delle spese relative ai servizi

civili, in vista delle esigenze straordinarie della difesa della Nazione, è prorogata per tutta la durata dello stato di guerra e fino a sei mesi dopo la cessazione di esso.

Art. 2.

L'ammontare degli impegni che potranno essere assunti in ciascun esercizio a carico delle autorizzazioni indicate all'art. 1, nn. 2 e 3, della suddetta legge 21 giugno 1940-XVIII, n. 769, sarà stabilito, di volta in volta, con le modalità di cui all'art. 2 secondo comma, della legge medesima.

Analogamente potrà provvedersi per le autorizzazioni disposte con provvedimenti emanati posteriormente all'entrata in vigore di tale legge.

Art. 3.

Le deliberazioni di cui all'art. 3 quarto comma, dell'indicata legge n. 769, da sottoporre all'approvazione degli organi di tutela e di controllo, dovranno adottarsi entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 15 aprile 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 15 aprile 1942-XX, n. 440.

Conversione in legge del R. decreto-legge 16 dicembre 1941-XX, n. 1417, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1941-42.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 16 dicembre 1941-XX, n. 1417, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1941-42.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 15 aprile 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 24 marzo 1942-XX, n. 441.

Autorizzazione al comune di Cesena, in provincia di Forlì, a mutare la denominazione della frazione « Osteriaccia » in « Villa Calabra ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la domanda con la quale il commissario prefettizio per la temporanea amministrazione del comune di Cesena, in esecuzione della deliberazione 19 ottobre 1941-XIX, chiede l'autorizzazione a mutare la denominazione della frazione « Osteriaccia » in « Villa Calabra »;

Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Forlì in seduta 30 dicembre 1941-XX;

Veduto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Cesena, in provincia di Forlì, è autorizzato a mutare la denominazione della frazione « Osteriaccia » in « Villa Calabra ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1942-XX
Atti del Governo, registro 445, *foglio* 33. — MANCINI

REGIO DECRETO 30 marzo 1942-XX, n. 442.

Norme che disciplinano la presentazione alle Assemblee legislative dei bilanci e dei conti consuntivi degli enti sovvenzionati dallo Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 8 aprile 1939-XVII, n. 720, sulla disciplina per la presentazione alle Assemblee legislative dei bilanci e dei conti consuntivi degli enti sovvenzionati dallo Stato:

Riconosciuta la necessità di accelerare e semplificare la procedura per l'approvazione dei bilanci e conti predetti;

Sentita la Corte dei conti;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, di intesa col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 2 del R. decreto 8 aprile 1939-XVII, n. 720, è sostituito dal seguente:

« I bilanci di previsione degli enti compresi negli elenchi indicati al precedente art. 1, vengono trasmessi al Ministro per le finanze insieme con le deliberazioni degli organi amministrativi e di tutela, quattro mesi prima dell'inizio della gestione ».

« Lo stesso Ministro ne cura la presentazione alle Assemblee legislative ».

« I conti consuntivi ed i bilanci sociali degli enti medesimi, vengono trasmessi al Ministro per le finanze insieme con le relazioni dei sindaci o revisori e con le deliberazioni degli organi amministrativi e di tutela, entro i cinque mesi successivi alla chiusura delle rispettive gestioni ».

« Il Ministro per le finanze li rimette, successivamente, alla Corte dei conti, e da questa sono restituiti con la deliberazione e relazione di sua competenza ».

« I conti consuntivi ed i bilanci sociali, unitamente alla deliberazione e relazione della Corte dei conti, vengono dal Ministro per le finanze, presentati alle Assemblee legislative ».

« Le variazioni apportate ai bilanci preventivi in base alle norme in vigore che le autorizzano, sono approvate col corrispondente consuntivo ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1942-XX
Atti del Governo, registro 445, *foglio* 30. — MANCINI

REGIO DECRETO 15 gennaio 1942-XX, n. 443.

Estensione agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e agli altri uffici periferici dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di speciali disposizioni che consentono l'emissione di ordini di accreditamento per il pagamento degli assegni al personale non di ruolo.

N. 443. R. decreto 15 gennaio 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, vengono estese agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e agli altri uffici periferici dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste le speciali disposizioni in vigore che consentono l'emissione di ordini di accreditamento per il pagamento degli assegni al personale non di ruolo.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1942-XX

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 5 novembre 1941-XX.

Composizione del Comitato tecnico corporativo per le fibre tessili nazionali.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 6 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 29 maggio 1934-XII, che costituisce la Corporazione dei prodotti tessili;
Visto il proprio decreto 7 maggio 1937-XV, che costituisce il Comitato tecnico corporativo per le fibre tessili nazionali;
Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, che modifica la costituzione della Corporazione dei prodotti tessili, in conformità della legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, concernente la riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, che nomina i membri del Consiglio della Corporazione dei prodotti tessili e viste le sue successive modificazioni;
Visto il proprio decreto 1° ottobre 1939-XVII, che modifica la composizione del Comitato tecnico corporativo per le fibre tessili nazionali;
Ritenuta la necessità di sostituire il presidente e taluni membri del suindicato Comitato, in relazione all'attuale composizione della Corporazione dei prodotti tessili;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato tecnico corporativo per le fibre tessili nazionali, costituito presso il Ministero delle corporazioni, con decreto del Capo del Governo 24 giugno 1938-XVI, ha il compito di promuovere la disciplina delle attività economiche riferentisi alla produzione ed all'impiego delle fibre tessili.

Art. 2.

Il Comitato è presieduto dal Cons. naz. conte Pio Teodorani Fabbri, vice presidente della Corporazione dei prodotti tessili, che può essere sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal Cons naz. Umberto Alberici o dal Cons. naz. Carlo Bergamaschi, rappresentanti del Partito Nazionale Fascista nella Corporazione stessa.

Esso è composto dei seguenti membri:

Cons. naz. geom. Giuseppe Caliceti, Cons. naz. Eligio Maoli, in rappresentanza degli agricoltori;

Cons. naz. Antonio Aghemo, Cons. naz. Alessandro Brizi, in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;

Cons. naz. dott. Francesco Marinotti, Cons. naz. ing. Giovanni Battista Dall'Armi, Cons. naz. avv. Gian Domenico Delfino, Cons. naz. Lionello Garbaccio, Cons. naz. Carlo Mario Zanotti, cons. aggr. dott. Amedeo Celle, in rappresentanza degli industriali;

Cons. naz. Filippo Mirabelli, cons. aggr. ing. Giuseppe Conti, in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Cons. naz. Achille Castelli, in rappresentanza dei commercianti;

Cons. naz. avv. Alfonso Virdia, in rappresentanza dei lavoratori del commercio;

Cons. aggr. dott. Alberto Carfi, in rappresentanza dei tecnici agricoli, dei chimici, dei periti industriali e degli artisti;

Cons. naz. dott. Pietro Curatolo, in rappresentanza degli artigiani;

Dott. Filippo Schipani, ispettore generale nel Ministero per gli scambi e le valute;

Dott. Amedeo Apicella, ispettore generale nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Dott. Ernesto Santoro, direttore generale dell'industria nel Ministero delle corporazioni;

Dott. Erasmo Caravale, direttore generale del commercio nel Ministero delle corporazioni;

Dott. Massimino Dente, direttore generale dei consumi industriali nel Ministero delle corporazioni;

Dott. Roberto Polini, capo divisione nel Ministero delle corporazioni;

Dott. Athos Giunti, consigliere nel Ministero delle corporazioni.

Art. 3.

Alle riunioni del Comitato possono intervenire i rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato, delle Organizzazioni sindacali e degli Enti interessati.

Possono, altresì, partecipare alle riunioni, su invito del presidente, persone esperte nelle materie da esaminare.

Art. 4.

Le funzioni di segreteria sono esercitate dal dott. Antonio De Porcellinis, primo segretario nel Ministero delle corporazioni, e dal dott. Guido Vomero.

Art. 5.

Sono abrogate le disposizioni anteriormente emanate circa la composizione del Comitato di cui al presente decreto.

Roma, addì 5 novembre 1941-XX

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

(1863)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 11 dicembre 1941-XX.

Composizione del Comitato tecnico corporativo per la meccanica.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 6 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, che costituisce la Corporazione della meccanica;

Visto il proprio decreto 15 settembre 1940-XVIII, che costituisce il Comitato tecnico corporativo per la meccanica;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, che nomina i membri del Consiglio della Corporazione della meccanica, e viste le sue successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di sostituire il presidente e taluni membri del suindicato Comitato, in relazione all'attuale composizione della Corporazione della meccanica;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato tecnico corporativo per la meccanica, costituito presso il Ministero delle corporazioni, con decreto del Capo del Governo 15 settembre 1940-XVIII, è presieduto dal Cons. naz. Klinger Umberto, vice presidente della Corporazione della meccanica, coadiuvato e sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal Cons. naz. dott. Gardini Dino, rappresentante del P.N.F. nella Corporazione stessa.

Il Comitato è composto dai seguenti membri:

Sartinara ing. Ugo, Ichino ing. Emilio, rappresentanti dei datori di lavoro;

De Ambris Cons. naz. Amilcare, e Bozzo Federico, rappresentanti dei lavoratori;

Ferrario Cons. naz. ing. Artemio, rappresentante dei professionisti;

— per tutti i settori dell'industria meccanica:

Camerana Cons. naz. ing. Giancarlo, rappresentante dei datori di lavoro;

Nardeschi Franco, rappresentante dei lavoratori;

— per l'industria delle costruzioni automobilistiche:

Ciano Cons. naz. Arturo, rappresentante dei datori di lavoro;

Dell'Aglio Antonio, rappresentante dei lavoratori;

— per l'industria delle costruzioni navali:

Gobbato ing. Ugo, rappresentante dei datori di lavoro;

Laurenzi Francesco, rappresentante dei lavoratori:

— per l'industria delle costruzioni aeronautiche:

Mazzini Cons. naz. ing. Giuseppe, rappresentante dei datori di lavoro;

De Paoli Amedeo, rappresentante dei lavoratori;

— per l'industria delle costruzioni di cicli e motocicli:

Sagramoso sen. ing. Guido, rappresentante dei datori di lavoro;

De Sarlo Mario, rappresentante dei lavoratori;

— per le industrie delle costruzioni di: materiale mobile ferro-tranviario; macchine agricole; armi;

Corsiglia dott. Armando, rappresentante dei datori di lavoro;

Guidi Verdello, rappresentante dei lavoratori;

— per l'industria produttrice di macchine per la generazione, trasformazione ed utilizzazione dell'energia elettrica:

Bacchini ing. Cesare, rappresentante dei datori di lavoro;

Vecchi Amedeo, rappresentante dei lavoratori;

— per la industria produttrice di macchine e apparecchi radio:

Ucelli ing. Guido, rappresentante dei datori di lavoro;

Lippi Giovanbattista, rappresentante dei lavoratori;

— per l'industria delle costruzioni e lavorazioni meccaniche:

Campiglio dott. Angelo, rappresentante dei datori di lavoro;

Cuzzeri Nino, rappresentante dei lavoratori;

— per l'industria delle fonderie di seconda fusione:

Ducati Cavalieri ing. Bruno, rappresentante dei datori di lavoro;

Mannucci Francesco, rappresentante dei lavoratori;

— per l'industria della costruzione di strumenti ottici e di misura e della meccanica di precisione:

Palandri ing. Fabio, rappresentante dei datori di lavoro;

Carmine Amilcare, rappresentante dei lavoratori;
— per l'industria dei prodotti di gomma per uso industriale;
— per l'industria dei prodotti di cuoio per uso industriale;
— per l'industria dei cavi e cordoni isolanti:
Rosa Cons. naz. Umberto, rappresentante degli orafi e argentieri;
Amadori Cons. naz. Luigi, rappresentante dei commercianti di macchine agricole;
Cambi Mario, rappresentante dei commercianti di apparecchi radio e di materiale di ottica;
Jacono rag. Angelo, rappresentante dei commercianti di automotocicli;
Felicella Cons. naz. Enrico, rappresentante dei lavoratori per il commercio dei prodotti meccanici;
Santoro dott. Ernesto, direttore generale nel Ministero delle corporazioni;
Padellaro dott. Antonio, capo divisione nel Ministero delle corporazioni;
Polini dott. Roberto, capo sezione nel Ministero delle corporazioni.

Art. 2.

Il presidente può convocare tutti i componenti del Comitato e parte di essi, in relazione agli argomenti inscritti all'ordine del giorno delle singole riunioni.

Art. 3.

Il presidente ha facoltà di invitare di volta in volta alle riunioni esperti particolarmente competenti nelle singole materie.

Possono partecipare altresì alle riunioni del Comitato, per i settori di propria competenza, i rappresentanti delle Amministrazioni statali e delle Confederazioni interessate.

Art. 4.

Le funzioni di segreteria del Comitato sono disimpegnate dal comm. Jannicelli Biagio, direttore di segreteria, dal dott. Santoro Mario e dal dott. Gualerzi Marco, primi segretari nel Ministero delle corporazioni.

Art. 5.

Sono abrogate le disposizioni anteriormente emanate circa la composizione del Comitato di cui al presente decreto.

Roma, addì 11 dicembre 1941-XX

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

(1862)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 3 maggio 1942-XX.

Modificazioni apportate allo statuto della Cassa di risparmio di Jesi (Ancona).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto lo statuto della Cassa di risparmio di Jesi, con sede in Jesi (Ancona), approvato con proprio decreto in data 11 luglio 1939-XVII;

Vedute le proposte di modificazioni dello statuto della Cassa di risparmio predetta, deliberate dal Consiglio di amministrazione in data 12 ottobre 1941-XIX e dall'assemblea dei soci in data 27 marzo 1942-XX;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

Veduto l'art. 14, comma 2°, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

L'art. 52 dello statuto della Cassa di risparmio di Jesi, con sede in Jesi (Ancona), è sostituito dal seguente:

« Ogni cambiale deve essere munita di almeno due firme di notoria solvibilità.

« Dette cambiali possono avere anche una sola firma quando siano garantite da ipoteca o da pegno o cessione di mandati di pubblica amministrazione, che risulti regolarmente costituito e notificato all'Amministrazione debitrice.

« Potranno anche ammettersi allo sconto con una sola firma effetti cambiari di persone o ditte o enti notoriamente solvibili. L'ammissione allo sconto di tali effetti cambiari dovrà essere fatta dal Consiglio di amministrazione con la presenza di almeno cinque membri e del direttore generale e col voto favorevole di tutti i presenti.

« La scadenza delle operazioni cambiarie non potrà essere superiore ai sei mesi.

« Potranno essere scontate cambiali fino a dodici mesi nel caso siano emesse da aziende che effettuano vendite di merci o di prodotti contro pagamento di rate mensili e con il patto di riservato dominio.

« E' in facoltà del Consiglio di concedere rinnovi, previa congrua decurtazione, e, eccezionalmente, senza decurtazione.

« Le cambiali emesse ai sensi della legge sul credito agrario potranno avere una sola firma e la durata massima di un anno.

« Il fido da concedersi ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della Cassa.

« Nelle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria si applicano, per quanto riguarda la garanzia, le norme stabilite per i mutui e conti correnti ipotecari.

« La durata massima delle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria non deve superare i cinque anni.

« L'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resterà ferma ed operativa di effetti giuridici fino alla estinzione delle dette cambiali, anche se fossero state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 maggio 1942-XX

(1839) MUSSOLINI

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1942-XX.
Sostituzione del sequestratario della Soc. Italiana Filiere Balloffet, con sede a Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 22 marzo 1941-XIX, con il quale la Soc. Italiana Filiere Balloffet, con sede a Milano, fu sottoposta a sequestro e nominato sequestratario il gr. uff. Belisario Monarca;

Ritenuto che è opportuno provvedere alla sostituzione del gr. uff. Monarca;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Decreta:

Il Senatore generale Giovanni Cattaneo è nominato sequestratario della Soc. Italiana Filiere Ballofett, con sede a Milano, in sostituzione del gr. uff. Belisario Monarca.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 aprile 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(1866)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Cambiamenti di cognome

Con decreto del Ministero dell'interno n. 2194-19441 del 20 febbraio 1942, i signori Reinach Ernesto, Giorgio e Nicoletta di Guido e di Astori Renata, nati a Milano e residenti a Milano, sono stati autorizzati a sostituire il proprio cognome «Reinach» con quello «Astori» ai sensi della legge 13 luglio 1939, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(1898)

Con decreto del Ministero dell'interno n 5553-28019 del 28 gennaio 1942, la signora Liebmann-Levi Erminia di Pietro c di Cesar Antonio, nata a Trieste il 19 giugno 1902, residente a Trieste, è stata autorizzata a sostituire il proprio cognome «Liebmann-Levi» con quello «Cesar» ai sensi della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(1899)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzo del fosfato biammonico.

In relazione al provvedimento P 248 del 23 febbraio corrente anno, che stabilisce i nuovi prezzi di vendita del perfosfato, il Ministero delle corporazioni con circolare P. 318 del 4 corrente mese, precisa che per il fosfato biammonico contenente 47 unità di anidride fosforica la variazione corrispondente risulta di L. 17,35 per quintale.

(1904)

Cauzione per la restituzione delle bottiglie vuote di acqua minerale

A parziale modifica di quanto disposto con la precedente circolare P. 110 del 20 agosto 1941-XIX, il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 315 del 3 corrente mese ha stabilito in L. 3 la cauzione per le bottiglie da un litro di acque minerali, cauzione che sarà rimborsata al momento della restituzione del vuoto.

Con lo stesso provvedimento resta confermata la riduzione di sessanta centesimi sul prezzo delle acque minerali per le bottiglie da un litro.

(1906)

Prezzi degli zolfi

Con provvedimento P. 319 del 5 corrente mese, il Ministero delle corporazioni, in aggiunta ai diversi tipi di zolfi raffinati produzione «Montecatini» (Bellisio Solfare e Cesena) indicati nel provvedimento P. 73 del 2 giugno 1941-XIX, ha consentita la vendita anche del tipo di zolfo denominato: «*Zolfo sublimato fiori lavati*» al prezzo bloccato di L. 137,80 per quintale, e alle stesse altre condizioni indicate nel provvedimento P. 73.

A tale tipo di zolfo è applicabile il sopraprezzo di L. 15 al quintale di cui al provvedimento P 236 dell'11 febbraio 1942-XX.

Con lo stesso provvedimento P. 319 il Ministero delle corporazioni, a modifica della disposizione contenuta nella circolare P. 73 del 2 giugno 1941-XIX, ha reso noto che è stata consentita, per la corrente campagna, la produzione e la vendita di zolfi ramati con ossicloruro di rame fino all'otto per cento.

Il sopraprezzo per i detti zolfi ramati, come stabilito nel provvedimento P. 208 del 2 gennaio 1942-XX, risulta in totale di L. 5,60 per quintale e per ogni unità percentuale di ossicloruro di rame.

Per gli zolfi *ramati* il Ministero delle finanze ha stabilito per la corrente campagna l'imposta sull'entrata *una tantum* nella seguente misura:

L. 5 al quintale per lo zolfo greggio molito o ventilato e per lo zolfo raffinato molito ventilato, ramato;

L. 6 al quintale per lo zolfo raffinato ventilato o sublimato, ramato.

(1907)

Disposizioni concernenti la produzione dei velocipedi per trasporto merci

A completamento delle disposizioni contenute nella circolare P. 286 del 30 marzo scorso, il Ministero delle corporazioni, con circolare P. 313 del 1° maggio corrente, ha stabilito quanto appresso.

Con decorrenza immediata è vietata la produzione di velocipedi per trasporto merci destinati alla popolazione civile che non corrispondano ai tipi che vengono appresso definiti, nelle caratteristiche e nei prezzi.

Su una delle canne oblique del telaio di tutti i velocipedi tipo da trasporto merci dovranno essere indicati in modo indelebile il nome del fabbricante, il tipo ed il prezzo di vendita al consumatore. Il prezzo di vendita dovrà apparire con cifre di almeno 10 millimetri di altezza.

Le stesse indicazioni e nelle dimensioni sopra indicate dovranno essere apposte, a fuoco, sui cassoni previsti dall'acclusa tabella.

I produttori devono concedere la garanzia di sei mesi per difetto di materiale o di costruzione dei veicoli da essi venduti.

La vendita dei velocipedi da trasporto merci diversi dai tipi stabiliti dal presente provvedimento, è consentita soltanto fino al 30 giugno 1942-XX, ai prezzi denunciati e depositati presso i Consigli provinciali delle corporazioni in conformità della circolare P. 183 del 2 dicembre 1941.

I produttori potranno ultimare i velocipedi di vecchio tipo in corso di lavorazione alla data del presente provvedimento, sempreché la loro vendita al consumatore avvenga entro il 30 giugno prossimo.

Trascorso il detto termine nessun velocipede da trasporto merci potrà essere venduto a prezzi superiori a quelli stabiliti per i tipi previsti dalla presente circolare.

Per i velocipedi da trasporto merci usati dovranno essere praticati al consumatore prezzi inferiori di almeno 200 lire a quelli autorizzati per i prodotti tipo.

Vengono confermate le disposizioni contenute nella circolare P. 286, che non siano state modificate da quelle riportate nel presente provvedimento.

TIPO 4. — *Ciclo rinforzato a ruote uguali. — Peso del ciclo non inferiore a kg. 23.*

Telaio speciale rinforzato in tubo di acciaio trafilato a freddo spessori di 1.2 e 1.4 mm., verniciato a fuoco in tinta unita.

Manubrio rinforzato in tubo di acciaio da mm. 25 di diametro, mm. 1.4 di spessore zincato o cromato o verniciato.

Freni anteriore e posteriore ai cerchi od al mozzo posteriore.

Portapacchi anteriore e posteriore in tubi di acciaio trafilato a freddo.

Cavalletto di sostegno in tubo di acciaio trafilato a freddo.

Ruote con cerchi di acciaio verniciati, cromati o zincati, montanti di pneumatici da 26x1 3/4 (tipo furgoncino); ragg. di mm. 2,5.

Parafanghi anteriore e posteriore di lamiera di 0.8 mm.

Sella molleggiata, rinforzata, coperta di pelle, pacon, dermoide o altro materiale.

Mozzi, pedali e catena da trasporto.

Pompa, campanello, gemma catarifrangente, busta con chiavi ed oliatori.

Portata utile kg. 60/70.

Prezzo massimo di *vendita al pubblico* per merce consegnata al negozio del rivenditore, L. 1.200.

Sul prezzo sopraindicato sarà riservato ai grossisti o rivenditori uno sconto non inferiore al 15% per merce resa franco stazione arrivo imballo compreso.

TIPO 5. — *Ciclo portapacchi rinforzato con ruota anteriore piccola.*

Telaio speciale rinforzato in tubo di acciaio trafilato a freddo, spessori di 1,2 e 1,4 mm., verniciato in tinta unita, con speciale dispositivo di sterzo.

Portapacchi anteriore da cm. 65x50 a traliccio-piano in tubo di acciaio dello spessore di 1,2 e 1,4 mm. con eventuale piano di legno a complemento del traliccio.

Manubrio in tubo verniciato come tipo 4.

Freno posteriore al cerchio od al mozzo.

Cavalletto di sostegno snodabile in tubo di acciaio.

Ruota anteriore con pneumatico di diametro 12½ x 2,1/4 di grande sezione, ruota posteriore con pneumatico di almeno 26 x 1 3/4 (tipo furgoncino).

Parafanghi anteriore e posteriore in lamiera di 0,8 mm.

Sella molleggiata, rinforzata, coperta di pelle, pacon, dermoide o altro materiale.

Mozzi, pedali e catena da trasporto.

Pompa, campanello, gemma catarifrangente, busta con chiavi ed oliatore.

Portata utile kg. 100.

Prezzo massimo di vendita al pubblico per merce consegnata al negozio del rivenditore, L. 1.500.

Supplemento per portapacchi con spondine di tubo di acciaio saldate e verniciate, L. 75.

Sui prezzi sopraindicati sarà riservato ai grossisti o rivenditori uno sconto non inferiore al 15% per merce resa franco stazione destino imballo compreso.

Furgoncini triciclo a pedale, con tre ruote uguali.

TIPO 6 *A.* — Portata in kg. 150 (adatto per cassoni da cm. 100 x 70). Telaio di tubo trafilato a freddo, spessori di 1.2 e 1.4 mm. verniciato a fuoco in tinta unita.

Assale in tubo diametro 33 mm. e spessore 4 mm.

Freno a pedale alla ruota posteriore.

Parafanghi alle tre ruote mm. 0,8.

Ruote anteriori con pneumatici tipo furgoncino 26 x 1 3/4 oppure 12½ x 2 1/4.

Ruota posteriore con pneumatico tipo furgoncino 26x1 3/4.

Sella molleggiata, rinforzata, ricoperta di pelle, pacon, dermoide o altri materiali.

Mozzi, pedali e catena da trasporto.

Pompa, campanello, gemma catarifrangente, busta con chiavi ed oliatore.

Completo di viti e bulloni per il fissaggio dei cassoni.

Prezzo massimo di vendita al pubblico per merce consegnata al negozio del rivenditore, L. 1.800.

TIPO 6 *B.* — Portata kg. 250 (adatto per cassoni da cm. 125 x 80 o 150 x 90). Ruote con pneumatici tipo furgoncino 26 x 1 3/4 rinforzati.

Sostegno ausiliario a registro completo di guida.

Le altre caratteristiche come per il tipo 6 *A.*

Prezzo massimo di vendita al pubblico per merce consegnata al negozio del rivenditore, L. 2.200.

TIPO 6 *C.* — Portata kg. 400 (adatto per cassoni da cm. 175 x 100 o 200 x 100).

Telaio di tubo trafilato a freddo, spessori di 1.2 e 2 mm. verniciati a fuoco in tinta unita.

Assale in tubo diametro di mm. 42 e spessore di 4 mm.

Balestre a cinque foglie.

Freno a pedale alla ruota posteriore.

Parafanghi di lamiera di 1 mm. alle tre ruote (parafanghi laterali larghezza mm. 90).

Sostegno ausiliario a registro completo di guida.

Ruote anteriori con pneumatici 26 x 2 a tallone.

Ruota posteriore con pneumatico 26 x 1 3/4 rinforzato (tipo furgoncino).

Raggi da mm. 3.

Mozzi, pedali e pedivelle adatti alla portata.

Catena rinforzata da 3/16 di larghezza.

Sella in lamiera imbottita, ricoperta di pelle, pacon, dermoide o altro materiale.

Completo di viti e bulloni per il fissaggio dei cassoni.

Prezzo massimo di vendita al pubblico per merce consegnata al magazzino del rivenditore, L. 2.800.

Sui prezzi sopraindicati sarà riservato ai grossisti o rivenditori uno sconto non inferiore al 15 % per merce resa franco stazione destino compreso imballo.

Per ogni tipo di telaio non corrispondente alle sopracitate misure o caratteristiche dovrà essere richiesta la preventiva autorizzazione ministeriale.

Prezzi cassoni adatti ai tipi sopraindicati (compresa applicazione su telaio e poggiamani).

I. — Cassone tipo normale aperto, in legno abete e compensato, fondo spessore minimo mm. 40 e laterali da mm. 25.

Altezza tre sponde minime 35 cm. ed una da cm. 50.

Verniciati in tinta unita.

Prezzi massimi di vendita al pubblico:

Dimensioni massime cm. 100 x 70 . . .	L. 400
Dimensioni massime cm. 125 x 80 . . .	» 450
Dimensioni massime cm. 150 x 90 . . .	» 500
Dimensioni massime cm. 175 x 100 . . .	» 575
Dimensioni massime cm. 200 x 100 . . .	» 650

Sui prezzi sopraindicati sarà riservato ai grossisti o rivenditori uno sconto non inferiore al 15% per merce resa franco stazione destino compreso imballo.

II. — Cassone con piano di legno resistente di 40 mm. di spessore con piano ricoperto in faesite o lamiera, ringhiere in tubo su tre lati, aventi l'altezza di 35 cm. nelle sponde laterali e di 50 cm. in quella posteriore con catenella nella parte anteriore.

Prezzi massimi di vendita al pubblico:

Dimensioni massime cm. 100 x 70 . . .	L. 450
Dimensioni massime cm. 125 x 80 . . .	» 500
Dimensioni massime cm. 150 x 90 . . .	» 550
Dimensioni massime cm. 175 x 100 . . .	» 625
Dimensioni massime cm. 200 x 100 . . .	» 700

Sui prezzi sopraindicati sarà riservato ai grossisti o rivenditori uno sconto non inferiore al 15 % per merce resa franco stazione destino compreso imballo.

Furgoncino a telaio rigido e ruote anteriori articolate per la direzione (ruota posteriore grande, 2 ruote anteriori piccole).

TIPO 7 *A.* — Telaio e piano di carico rigidamente solidali formanti struttura unica in tubo trafilato a freddo e verniciato in tinta unita.

Manubrio e canotto porta sterzo in tubo verniciato.

Sterzo con tiranti a snodo.

Freno sulla ruota posteriore.

Ruota posteriore con cerchio pesante, raggi di mm. 2 1/2 e pneumatici di almeno 26 x 1 3/4 (tipo furgoncino).

Ruote piccole anteriori con pneumatico rinforzato 12½x2 1/4.

Parafanghi di lamiera di 0,8 mm. alle tre ruote.

Sella molleggiata, rinforzata, coperta di pelle, pacon, dermoide o altro materiale.

Mozzi, pedali, pedivelle e catena adatti alla portata.

Pompa, campanello, gemma catarifrangente, busta con chiavi ed oliatore.

Portata utile kg. 150/200, dimensioni massime del piano di carico normale 90 x 75 con telaio anteriore in tubo 1.2 e 1.5 mm.

Prezzo massimo di vendita al pubblico, per merce consegnata al negozio del rivenditore, L. 2.400.

TIPO 7 *B*. — Portata utile kg. 300. Dimensioni massime del piano di carico normale cm. 125 x 90 con telaio anteriore in tubo di 1.2 e 2 mm. Ruote piccole anteriori con pneumatico rinforzato 13 x 2 1/4. Tutte le altre caratteristiche come per il tipo 7 *A*.

Prezzo massimo di vendita al pubblico, per merce consegnata al negozio del rivenditore, L. 2.800.

Sui prezzi sopraindicati sarà riservato ai grossisti e rivenditori uno sconto non inferiore al 15 % per merce resa franco stazione destino imballo compreso.

Per ogni telaio non corrispondente alle sopracitate misure o caratteristiche, dovrà essere richiesta la preventiva autorizzazione ministeriale.

(1886)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Prezzi massimi alla fonte delle acque minerali

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha determinato i prezzi massimi alla fonte delle acque minerali naturali come risulta dal seguente prospetto:

ACQUE MINERALI	Bottiglie di capacità: 2 litri	1 litro	1/2 litro	1/4 litro	1/5 litro
	Lire				
a) Apollo, Chianciano, Fiuggi, Montecatini, Sangemini, San Pellegrino, Uliveto	4,40	3 —	2,25	1,50	1,35
b) Anticolana, Baveno, Boario, Bognanco, Claudia, Corallo, Crodo, Eletta, Farfa, Ferrarelle, Meo, Nocera Umbra, Panna, Plinia, del Tisone, Recoaro, Roveta, S. Bernardo, Strada	3,70	2,50	1,85	1,25	1,15
c) Tutte le altre acque minerali naturali non nominate sopra . . .	2,95	2 —	1,50	1 —	0,90
d) Acque minerali naturali a consumo soltanto locale	2,20	1,50	1,10	0,75	0,70
e) Acqua radioattiva Lurisia:					
1) resa a mezzo ferrovia . .	11 —	7 —	—	—	—
2) resa a mezzo altro trasporto	14 —	8,50	—	—	—

I prezzi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), e *d*), si intendono per acqua imbottigliata, imballata, franco fonte, vetro escluso; quelli di cui alla lettera *e*), per acqua imbottigliata secondo le modalità di consegna, imballo e confezione previsti dalle vigenti disposizioni di legge, vetro compreso, resa a domicilio dell'acquirente.

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

(1908)

Prezzo del formaggio Asiago

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a modifica della disposizione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 30 marzo 1942-XX, ha determinato in lire 14,50 al chilogrammo il prezzo del formaggio Asiago, per merce con stagionatura fino a 4 mesi, resa franco stazione partenza, imballaggio compreso nella fase di scambio da distributore nazionale a grossista locale; per la merce stagionata oltre il 4° mese è riconosciuto un aumento di L. 0,30 al chilo per mese.

(1910) p. *Il Ministro*: PASCOLATO

Prezzi delle ciliege, delle albicocche, delle fragole dei fagiolini, dei piselli e delle cipolle primaticce

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha preso le seguenti determinazioni in materia di prezzi delle ciliege, delle albicocche, delle fragole, dei fagiolini, dei piselli e delle cipolle primaticce.

Norme generali

I prodotti destinati al consumo interno debbono avere le seguenti caratteristiche qualitative:

1) ciliege, albicocche, fragole: frutti sani, asciutti, puliti, commestibili, esclusi i frutti immaturi e marci;

2) piselli e fagiolini: baccelli sani, interi, chiusi, puliti, asciutti, privi di tralci e sostanze estranee, commestibili;

3) cipolle primaticce: bulbi sani, puliti, asciutti, privi di sostanze estranee, commestibili, con gambo massimo di quattro centimetri dal colletto.

Classifiche

Ai fini della determinazione del prezzo i prodotti vengono suddivisi nei seguenti gruppi:

1) ciliege:

I gruppo: ciliege duracine (duroni): comprende le varietà a polpa consistente, frutta con circonferenza non inferiore ai 5 centimetri, intendendosi per circonferenza la circonferenza massima normale all'asse del frutto;

II gruppo: ciliege comuni (molli): comprende le varietà a polpa tenera; a questo gruppo appartengono anche le ciliege del primo gruppo con frutto di circonferenza inferiore ai 5 centimetri;

III gruppo: visciole e marasconi: comprende le varietà a polpa tenera e dolce, gambo corto, con frutto di circonferenza non inferiore ai 5 centimetri;

IV gruppo: amarene e marasche: comprende le varietà a polpa acidula; a questo gruppo appartengono anche le ciliege del terzo gruppo con frutto di circonferenza inferiore ai 5 centimetri;

2) albicocche:

I gruppo: frutta con circonferenza non inferiore ai 10 centimetri;

II gruppo: frutta con circonferenza inferiore ai 10 centimetri;

3) fragole:

I gruppo: fragole a frutto piccolo (dette anche fragole di bosco);

II gruppo: fragole a frutto grande (fragoloni);

4) piselli:

I gruppo: piselli mangiatutto (taccole);

II gruppo: piselli freschi da sgranare;

5) fagiolini:

I gruppo: fagiolini cilindrici, senza filo;

II gruppo: fagiolini comuni;

6) cipolle primaticce:

gruppo unico.

Prezzi

I prezzi che seguono si intendono *massimi* alla produzione, per merce nuda, resa veicolo franco magazzino di lavorazione.

Nel caso di vendita del prodotto in massa il prezzo relativo sarà concordato tra le parti in base alle percentuali di prodotto appartenenti ai singoli gruppi che partecipano alla formazione della massa:

1) ciliege:

I gruppo . . . . lire 290 al quintale
II gruppo . . . . lire 200 al quintale
III gruppo . . . . lire 270 al quintale
IV gruppo . . . . lire 165 al quintale

2) albicocche:

I gruppo . . . . lire 250 al quintale
II gruppo . . . . lire 190 al quintale

3) fragole:

I gruppo . . . . lire 560 al quintale
II gruppo . . . . lire 270 al quintale

4) piselli:

I gruppo . . . . lire 230 al quintale
II gruppo . . . . lire 150 al quintale

5) fagiolini:

I gruppo . . . . lire 290 al quintale
II gruppo . . . . lire 210 al quintale

6) cipolle primaticce: prezzo da valere sino al 30-6-1942-XX . lire 95 al quintale

(1895) p. *Il Ministro*: PASCOLATO

Prezzo dell'amido raffinato.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha determinato in L. 615 a quintale il prezzo dell'amido raffinato.
Tale prezzo si intende per merce nuda, resa franco molino.

(1897) p. *Il Ministro*: PASCOLATO

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli dell'11 maggio 1942-XX - N. 88

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9247
Argentina (U)	4 —	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	4,085	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9962	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,945
Cile (I)	0,6650	Polonia (C)	380,23
Cina (I)	1,0455	Portogallo (U)	0,7910
Columbia (I)	10,87	Id. (C)	0,767
Costarica (I)	3,305	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Salvador (I)	7,60
Cuba (I)	19,03	Serbia (I)	38,02
Danimarca (C)	3,9698	Slovacchia (C)	65,40
Egitto (I)	75,28	Spagna (C) (1)	173,61
Equador (I)	1,27	Id. (C) (2)	169,40
Estonia (C)	4,697	S. U. Amer. (I)	19,01
Finlandia (C)	38,91	Svezia (U)	4,53
Francia (I)	38,02	Id. (C)	4,529
Germania (U) (C)	7,6045	Svizzera (U)	441 —
Giappone (U)	4,475	Id. (C)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Tailandia (I)	4,45
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	19 —	Ungheria (C) (1)	4,67976
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,56395
Honduras (I)	9,31	Unione S. Aff. (I)	75,28
India (I)	5,6464	Uruguay (I)	9,13
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,41

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai debitori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	80,375
Id. 3,50 % (1902)	77,925
Id. 3 % lordo	57,35
Id. 5 % (1935)	95 —
Redimib. 3,50 % (1934)	76,925
Id. 5 % (1936)	96,85
Id. 4,75 % (1924)	493,325
Obblig. Venezie 3,50 %	95,675
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	98,80
Id. 4 % (15-12-43)	98,375
Id. 5 % (1944)	98,45
Id. 5 % (1949)	97,425
Id. 5 % (15-2-50)	97,375
Id. 5 % (15-9-50)	97,25

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, con sede in Fabriano (Ancona).

Nella seduta tenuta il 29 aprile 1942-XX dal Comitato di sorveglianza della Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, con sede in Fabriano (Ancona), il dott. Raffaele Vecchiarelli è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, numero 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

(1817)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso per l'arruolamento di n. 125 allievi militi della Milizia nazionale portuaria

Art. 1.

E' aperto un arruolamento per n. 125 allievi militi della Milizia nazionale portuaria.

Art. 2.

Possono aspirare all'arruolamento i cittadini di razza italiana iscritti al P.N.F. od alla G.I.L. che oltre a possedere la necessaria attitudine fisica:

a) abbiano compiuto il 18° anno di età e non abbiano oltrepassato il 25° alla data d'inizio del corso. Non siano alla stessa data in servizio nelle altre Forze armate dello Stato;

b) posseggano il titolo minimo di studio espressamente indicato nell'art. 4 del presente bando;

c) risultino di buona condotta e di ottimi precedenti politici e morali;

d) contraggano all'atto dell'arruolamento, la ferma di anni tre.

Art. 3.

Gli aspiranti all'arruolamento dovranno far pervenire, non oltre il 15 agosto 1942-XX la domanda di ammissione all'arruolamento in carta bollata da L. 6 (anche in caso di povertà del concorrente) indirizzandola alla Scuola della Milizia nazionale portuaria - Sabaudia (prov. Littoria).

Il concorrente iscritto nelle liste di leva della Regia marina o della Regia aeronautica dovrà farne esplicita dichiarazione nella domanda e l'eventuale arruolamento sarà subordinato al rilascio del prescritto nulla osta da parte del competente Ministero.

Gli aspiranti iscritti alla M.V.S.N. dovranno trasmettere la domanda corredata dai documenti di cui al successivo articolo, tramite la legione di appartenenza.

Nella domanda che dovrà essere scritta di proprio pugno dall'aspirante, dovrà essere indicato, in calce e sotto la firma, in modo chiaramente leggibile, il domicilio esatto del concorrente (comune, provincia, via e numero dell'abitazione).

Il concorrente che cambi eventualmente domicilio dopo l'inoltro della domanda e prima di essere chiamato, deve di urgenza notificare l'avvenuto cambiamento al Comando della Scuola.

Art. 4.

Documenti.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) copia dell'atto di nascita;

b) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore di due mesi a quella della presentazione della domanda;

c) certificato di cittadinanza italiana di data non anteriore di due mesi a quella della presentazione della domanda, oppure atto di notorietà rilasciato dal capo del Comune su dichiarazione di tre persone informate e degne di fede, dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano;

d) attestazione di buona condotta morale e politica di data non anteriore di due mesi a quella della presentazione della domanda, rilasciata dal capo del Comune in cui il giovane è domiciliato ovvero dai capi dei vari Comuni in cui egli abbia dimorato durante gli ultimi dodici mesi, vidimata per conferma dal Prefetto;

e) certificato di data non anteriore alla pubblicazione del presente bando attestante la iscrizione al P.N.F. od alla G.I.L. Tale documento dovrà essere rilasciato dalla Federazione fascista che ha giurisdizione sul Comune di residenza dell'aspirante; per gli italiani non regnicoli è necessaria la iscrizione ai Fasci all'estero, comprovata da certificato, redatto su carta legale, rilasciato dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero;

f) certificato di stato libero di data non anteriore alla pubblicazione del presente bando, ovvero atto di notorietà rilasciato dal capo del Comune del luogo di domicilio del giovane, su dichiarazione di tre persone informate e degne di fede, dal quale consti che l'aspirante non è ammogliato nè vedovo con prole;

g) certificato di iscrizione sulle liste di leva o certificato dell'esito di leva comprovante l'idoneità al servizio militare per coloro che non abbiano ancora prestato tale servizio pur essendo già stati sottoposti all'esame personale presso i consigli di leva;

h) foglio matricolare del servizio militare (nel caso che l'aspirante abbia già prestato servizio militare) dal quale risulti anche che l'aspirante non abbia lasciato il Regio esercito, la Regia marina, la Regia guardia di finanza, la M.V.S.N. o la Regia aeronautica, per espulsione, per negata rafferma o per riforma;

i) dichiarazione di accettazione della ferma di anni tre con decorrenza dal giorno dell'ammissione alla Scuola della Milizia nazionale portuaria;

l) certificato medico rilasciato da un sanitario del Comune di residenza e vidimato dal capo del Comune che attesti la presunta idoneità fisica dell'aspirante allo speciale servizio di vigilanza portuaria e che l'aspirante stesso sia di statura non inferiore a m. 1,75;

m) titolo di studio non inferiore alla licenza elementare (quinta classe);

n) una fotografia formato 6×9 firmata e debitamente legalizzata;

o) atto di assenso paterno o tutorio (solo per gli aspiranti minorenni).

Tutti i documenti indicati nel presente art. 4 devono essere in carta legale e muniti delle prescritte legalizzazioni.

Possono essere presentati in carta semplice (sempre ad eccezione della domanda), soltanto in caso di povertà dell'aspirante, provata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. In questo ultimo caso il concorrente dovrà allegare il certificato di povertà.

Art. 5.

Non saranno in alcun modo prese in considerazione le domande che giungessero non complete di tutti i documenti prescritti o posteriormente al termine di tempo stabilito dall'art. 3, e neppure quelle domande che non fosse stato possibile completare delle prescritte informazioni, o che fossero comunque in contrasto con le norme e con le modalità stabilite dal presente bando.

Indipendentemente dalla regolarità della domanda il Comando della Milizia nazionale portuaria, si riserva di escludere dal concorso con giudizio insindacabile e senza essere tenuto a specificare i motivi, quegli aspiranti la cui ammissione alla Milizia nazionale portuaria possa comunque risultare non desiderabile.

Coloro che dopo la presentazione della domanda intendessero rinunziare al concorso dovranno far pervenire alla Scuola della Milizia nazionale portuaria regolare istanza di rinuncia, da compilarsi in carta da bollo da L. 6, debitamente firmata ed autenticata dal capo del Comune.

I documenti presentati dagli aspiranti esclusi dall'arruolamento e quelli dei rinunciatari saranno restituiti agli interessati.

Art. 6.

Visita medica.

Gli aspiranti ammessi al concorso, saranno chiamati a presentarsi alla Scuola della Milizia nazionale portuaria in Sabaudia (Littoria), per essere sottoposti a visita medica.

Il giudizio della commissione delegata a presiedere alla visita medica, il quale verte principalmente sulla speciale attitudine fisica che gli aspiranti debbono avere per il particolare servizio portuario, è definitivo ed insindacabile.

La visita medica avrà luogo nei giorni che verranno comunicati ai singoli concorrenti.

La chiamata sarà effettuata dal Comando della Scuola a mezzo di lettera cui sarà allegato lo scontrino per il viaggio a tariffa militare in terza classe.

Gli aspiranti potranno usufruire esclusivamente di tale riduzione sulle linee ferroviarie e tramviarie o di navigazione che ammettono la tariffa militare, per il viaggio dalla stazione o dal porto più vicino alla loro residenza alla sede della Scuola della Milizia nazionale portuaria - Sabaudia.

Le spese di viaggio sono a carico degli aspiranti allievi militi.

Art. 7.

Ammissione all'arruolamento - Titoli preferenziali.

Il Comando della Milizia nazionale portuaria esaminati i risultati della visita medica formerà fra i concorrenti riconosciuti idonei, una graduatoria; i primi 125 di tale graduatoria saranno ammessi a frequentare il corso.

Nella formazione della graduatoria verranno preferiti:

a) i più robusti, i più alti e gli aspiranti di migliore prestanza militare;

b) quelli in possesso di maggior titolo di studio o con conoscenza di lingue estere;

c) i più giovani di età;

d) gli insigniti di medaglie al valore o in possesso di benemerenze fasciste;

e) gli orfani di guerra e della Rivoluzione, i figli di mutilati di guerra o per causa fascista e di squadristi;

f) i reduci della campagna italo-etiopica, della Spagna e d'Albania.

I vincitori del concorso verranno invitati a presentarsi alla Scuola sita in Sabaudia (provincia di Littoria) il mattino del 1° novembre 1942-XXI. A tale scopo il Comando della Scuola invierà loro apposita lettera contenente il foglio di viaggio e lo scontrino per il viaggio a tariffa militare di terza classe.

Le spese di viaggio dal Comune di residenza alla sede della Scuola verranno rimborsate e verrà inoltre corrisposta la prevista indennità giornaliera per i giorni di viaggio.

Detti rimborsi ed indennità verranno corrisposti a presentazione del certificato di viaggio munito del visto partire dal Comune di residenza.

Nessun anticipo, per nessun motivo, sarà concesso sulle spese.

Coloro che non si presenteranno il giorno ed ora stabilita perderanno il diritto all'arruolamento.

Art. 8.

Corso.

Il corso allievi militi ha la durata di mesi tre a cominciare dal 1° novembre 1942-XXI.

Gli allievi militi portuari debbono seguire il corso e superare gli esami nelle seguenti materie: italiano - cultura fascista - aritmetica - nozioni di storia e geografia - nozioni codice marina mercantile, codice penale e di procedura penale - Leggi di P. S. ed elementi di polizia militare - lingue estere - istruzione militare teorico pratica - elementi pratici di agricoltura

Alla fine del corso gli allievi saranno sottoposti ad esami scritti ed orali e coloro che avranno riportato l'idoneità in ciascuna prova di esame e nell'attitudine al servizio portuario e gli otto decimi nella condotta, conseguiranno la nomina definitiva a milite portuario.

Gli allievi sono soggetti, per quanto riguarda la disciplina, al regolamento disciplinare della Milizia nazionale portuaria ed a quello speciale della Scuola.

Art. 9.

Computo del servizio agli effetti degli obblighi di leva.

Il servizio prestato nella Milizia nazionale portuaria è computato agli effetti degli obblighi di leva, tuttavia coloro che interrompono la ferma per motivi disciplinari, ritornano all'obbligo di assolvere la loro ferma di leva qualunque sia la durata del servizio già prestato nella Milizia nazionale portuaria.

Art. 10.

Trattamento economico degli appartenenti alla Milizia nazionale portuaria — Premi di rafferma.

Ai militi portuari sono corrisposti i seguenti assegni netti giornalieri:

Paga giornaliera e supplemento	L. 11,93
Indennità Milizia naz. portuaria	» 2,70
Indennità caro viveri	» 0,65

Ai militi che si riaffermano competono:

al termine della 1ª rafferma (anni 6) . . .	L. 3.000
» 2ª rafferma (anni 9) . . .	» 2.000
» 3ª rafferma (anni 12) . . .	» 1.000

salvo le riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

Le spese di vitto, biancheria, bucato, riparazioni calzature e vestiario sono a carico dei militi. Per ognuno di essi è tenuto un conto individuale vestiario, che sarà dotato, una volta tanto, all'atto dell'apertura, di L. 100, a spese dell'Amministrazione,

Art. 11.

Trattamento di quiescenza.

Il personale della Milizia nazionale portuaria gode del medesimo trattamento di quiescenza in vigore per i pari grado dell'Arma dei carabinieri Reali.

Roma, addì 1° maggio 1942-XX

Il Comandante della M. N. P.
CONS. GEN. G. VISCONTI

(1857)

MINISTERO DELLE FINANZE

Riduzione da otto a sette dei posti di disegnatore in prova messi a concorso col decreto Ministeriale del 2 novembre 1941-XX.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 2 novembre 1941-XX, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* numero 288 del 6 dicembre 1941-XX, col quale è stato indetto un concorso per esami ad otto posti di disegnatore in prova nel personale di gruppo *C* dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservando un ugual numero di posti a favore dei chiamati alle armi, per i concorsi che verranno indetti dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 36601-32633-1.3.1. in data 4 febbraio 1942-XX, con la quale è stato disposto che il 10 per cento dei posti di gruppo *C* messi a concorso per l'anno XX venga conferito per chiamata agli invalidi di guerra e che i rimanenti posti siano riservati per metà ai chiamati alle armi:

Decreta:

Art. 1.

Gli otto posti di disegnatore in prova nel ruolo del personale di gruppo *C* dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali di cui al pubblico concorso per esami indetto con decreto Ministeriale 2 novembre 1941-XX, sono ridotti a sette, dovendosi conferire per chiamata agli invalidi di guerra il 10 per cento dei 16 posti autorizzati con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, dell'11 ottobre 1941-XIX, e riservare i rimanenti otto posti a favore dei chiamati alle armi per i concorsi che dovranno essere indetti dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.

Art. 2.

Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 2 novembre 1941-XX, che indice il suindicato concorso.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 marzo 1942-XX

Il Ministro: DI REVEL

(1890)

Riduzione da sette a sei dei posti di disegnatore in prova messi a concorso col decreto Ministeriale del 2 novembre 1941-XX.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 2 novembre 1941-XX, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* numero 288 del 6 dicembre 1941-XX, col quale è stato indetto un concorso a sette posti di disegnatore in prova nel personale di gruppo *C* dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservando un ugual numero di posti a favore dei chiamati alle armi, per i concorsi che verranno indetti dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 36601-32633-1.3.1. in data 4 febbraio 1942-XX, con la quale è stato disposto che il 10 per cento dei posti di gruppo *C* messi a concorso per l'anno XX venga conferito per chiamata agli invalidi di guerra e che i rimanenti posti siano riservati per metà ai chiamati alle armi:

Decreta:

Art. 1.

I sette posti di disegnatore in prova nel ruolo del personale di gruppo *C* dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali di cui al concorso per esami riservato al personale non di ruolo indetto con decreto Ministeriale 2 novembre 1941-XX, sono ridotti a sei, dovendosi conferire per chiamata agli invalidi di guerra il 10 per cento dei 14 posti autorizzati con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, dell'11 ottobre 1941-XIX, e riservare i rimanenti sette posti a favore dei chiamati alle armi per i concorsi che dovranno essere indetti dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.

Art. 2.

Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 2 novembre 1941-XX, che indice il suindicato concorso.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 marzo 1942-XX

Il Ministro: DI REVEL

(1891)

Riduzione da 18 a 16 dei posti di computista in prova messi a concorso col decreto Ministeriale del 2 novembre 1941-XX.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 2 novembre 1941-XX, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* numero 288 del 6 dicembre 1941-XX, col quale è stato indetto un concorso per esami a 18 posti di computista in prova nel personale di gruppo *C* dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservando un ugual numero di posti a favore dei chiamati alle armi, per i concorsi che verranno indetti dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 36601-32633-1.3.1. in data 4 febbraio 1942-XX, con la quale è stato disposto che il 10 per cento dei posti di gruppo *C* messi a concorso per l'anno XX venga conferito per chiamata agli invalidi di guerra e che i rimanenti posti siano riservati per metà ai chiamati alle armi:

Decreta:

Art. 1.

I 18 posti di computista in prova nel ruolo del personale di gruppo *C* dell'Amministrazione del catastro e dei servizi tecnici erariali di cui al pubblico concorso per esami indetto con decreto Ministeriale 2 novembre 1941-XX, sono ridotti a 16, dovendosi conferire per chiamata agli invalidi di guerra il 10 per cento dei 36 posti autorizzati con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, dell'11 ottobre 1941-XIX, e riservare i rimanenti 17 posti a favore dei chiamati alle armi per i concorsi che dovranno essere indetti dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.

Art. 2.

Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 2 novembre 1941-XX, che indice il suindicato concorso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 marzo 1942-XX

Il Ministro: DI REVEL

(1888)

Riduzione da 17 a 15 dei posti di computista in prova messi a concorso col decreto Ministeriale del 2 novembre 1941-XX.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 2 novembre 1941-XX, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* numero 288 del 6 dicembre 1941-XX, col quale è stato indetto un concorso per esami a 17 posti di computista in prova nel personale di gruppo *C* dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservando un ugual numero di posti a favore dei chiamati alle armi, per i concorsi che verranno indetti dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 36601-32633-1.3.1. in data 4 febbraio 1942-XX, con la quale è stato disposto che il 10 per cento dei posti di gruppo *C* messi a concorso per l'anno XX venga conferito per chiamata agli invalidi di guerra e che i rimanenti posti siano riservati per metà ai chiamati alle armi:

Decreta:

Art. 1.

I 17 posti di computista in prova nel ruolo del personale di gruppo *C* dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali di cui al concorso per esami riservato al personale non di ruolo indetto con decreto Ministeriale 2 novembre 1941-XX, sono ridotti a 15, dovendosi conferire per chiamata agli invalidi di guerra il 10 per cento dei 34 posti autorizzati con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, dell'11 ottobre 1941-XIX, e riservare i rimanenti 16 posti a favore dei chiamati alle armi per i concorsi che dovranno essere indetti dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.

Art. 2.

Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 2 novembre 1941-XX, che indice il suindicato concorso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 marzo 1942-XX

Il Ministro: Di Revel

(1889)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Variante al diario delle prove scritte del concorso a posti di volontario conservatore aggiunto nel ruolo del personale degli Archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il proprio decreto in data 20 aprile 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 96 del 22 detto aprile, con il quale è stato stabilito, fra l'altro, il diario delle prove scritte del concorso a nove posti di volontario conservatore aggiunto (gruppo *A*) nel ruolo del personale degli Archivi notarili, per i giorni 25 e 26 maggio 1942-XX;

Decreta:

Le prove scritte del concorso, di cui nelle premesse, si svolgeranno nei locali del Ministero di grazia e giustizia, anzichè in quelli del Palazzo degli Esami come era stato stabilito dal citato decreto Ministeriale del 20 aprile 1942-XX.

Roma, addì 9 maggio 1942-XX

p. *Il Ministro*: Putzolu

(1912)

REGIA PREFETTURA DI FORLÌ

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Veduto il proprio decreto n. 5694 Div. sanità, con il quale veniva dichiarata vincitrice di uno dei cinque posti di ostetrica condotta, vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1939, l'ostetrica Ganda Pierina, con destinazione alla condotta di S. Piero in Bagno, frazione di Bagno di Romagna;

Veduta la nota del podestà di Bagno n. 2791 del 20 aprile 1942, con la quale trasmette una lettera raccomandata della suddetta ostetrica che rinunzia al posto assegnatole;

Considerato che in conformità delle vigenti disposizioni, in seguito a dette dimissioni, deve essere dichiarata vincitrice del concorso la nona graduata, e cioè l'ostetrica Caroli Colomba fu Giuseppe, domiciliata a Villa Vezzano del comune di Brisighella, che occupa il posto immediatamente successivo all'ostetrica dimissionaria;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, nonchè l'art. 26 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A modifica del precedente decreto n. 5694 del 28 marzo u. s., l'ostetrica Caroli Colomba, residente a Villa Vezzano di Brisighella, è dichiarata vincitrice del concorso di cui trattasi, e destinata a prestare servizio nella predetta condotta di S. Piero in Bagno, frazione di Bagno di Romagna.

Forlì, addì 28 aprile 1942-XX.

Il prefetto: Bofondi

(1883)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.